



0018764-06/06/2013-SCCLA-PCGEPRE-A



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, il quale stabilisce, tra l'altro, che con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, recante "Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, commi 2, 2-*quater* e 22-*bis*;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 esclude la Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale dall'applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante "Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233" e, in particolare, l'articolo



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

1, comma 1, con cui è stato disposto, tra l'altro, il trasferimento dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 concernente la riorganizzazione della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008, in virtù del quale la Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007 ha assunto la denominazione di Segreteria tecnica per la programmazione economica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2010, recante modifiche al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 1° giugno 2010 concernente la determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti della Segreteria tecnica della programmazione economica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 20 concernente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

VISTO l'articolo 20, comma 2, dell'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, il quale stabilisce, altresì, che presso il Dipartimento operano, inoltre, la Segreteria tecnica per la programmazione economica di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive modificazioni;

RAVVISATA la necessità, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività di impulso e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia economico-finanziaria, con particolare riguardo alle tematiche di maggiore rilievo ai fini della realizzazione del programma di politica economica del Governo, di provvedere alla riorganizzazione della Segreteria tecnica per la programmazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive modificazioni;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. 1

Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica

1. La Segreteria tecnica per la programmazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive modificazioni assume la denominazione di "Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica" (di seguito: Nucleo).

2. Il Nucleo svolge funzioni di supporto tecnico all'attività di impulso e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia economico-finanziaria, con particolare riguardo alle tematiche di maggiore rilievo ai fini della realizzazione del programma di politica economica del Governo. A tal fine, su indicazione del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Nucleo fornisce supporto tecnico alla elaborazione delle proposte e alla predisposizione dei provvedimenti normativi nelle suddette materie nonché alla valutazione dei loro effetti in termini di impatto economico e sulla finanza pubblica. I componenti del Nucleo forniscono, su indicazione del Capo del Dipartimento, approfondimenti istruttori su specifiche questioni di pertinenza del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Art. 2

Componenti

1. Il Nucleo è composto di quindici unità di comprovata specializzazione universitaria e scientifica ed elevata professionalità economica o giuridica nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, di cui cinque specializzati in materia di politica economica, cinque specializzati in materia di finanza e contabilità pubblica e cinque specializzati in materie giuridiche.

2. I componenti possono essere scelti anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche in numero non superiore al cinquanta per cento. I componenti scelti tra dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici e autorità amministrative indipendenti, di organi di rilievo costituzionale, sono collocati in posizione di comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. L'incarico di componente viene conferito, su proposta del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne stabilisce la durata, non superiore a un biennio, rinnovabile una sola volta, l'oggetto e le modalità di espletamento nonché l'entità del compenso ai sensi dell'articolo 3. Al decreto di nomina dei componenti è allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo di professionalità e specializzazione universitaria richiesta.

4. I componenti del Nucleo osservano il segreto d'ufficio e si astengono dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, abbiano interesse. Nell'osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato, per i componenti estranei alla pubblica amministrazione è vietata, per tutto il periodo di permanenza nel Nucleo, l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti estranei alla pubblica amministrazione devono rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto ovvero di condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività del Nucleo. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse, al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dall'incarico.

Art. 3 Compensi

1. Ai componenti del Nucleo spetta un compenso annuo lordo, determinato in ragione delle specifiche professionalità e competenze possedute, per un importo, limitatamente a due unità, non superiore a 150.000,00 euro ciascuno; per un importo, limitatamente a tre unità, non superiore a 105.000,00 euro ciascuno; per un importo, limitatamente a cinque unità, non superiore a 80.000,00 euro ciascuno e, alle restanti cinque unità, per un importo non superiore a 45.000,00 euro ciascuno.

2. Ai componenti del Nucleo, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, è corrisposto, in aggiunta alla retribuzione erogata dall'amministrazione competente secondo le disposizioni vigenti, l'importo eventualmente eccedente del compenso spettante ai sensi del comma 1. Tale emolumento aggiuntivo è valutabile ai fini previdenziali secondo le norme vigenti. Qualora siano nominati componenti del Nucleo dirigenti di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi conservano il trattamento economico complessivo in godimento comprensivo della retribuzione di posizione parte variabile. Agli stessi è corrisposto un compenso sostitutivo della retribuzione di risultato non superiore a 45.000,00 euro. I compensi di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

cui al comma 1 sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie del capitolo 614 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - CR 11, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l'anno finanziario 2013 e dei pertinenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4 Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi i decreti di nomina dei componenti della Segreteria tecnica della programmazione economica in essere alla data di adozione del presente decreto. I richiami alla "Segreteria tecnica della programmazione economica" contenuti in disposizioni normative o altri atti giuridici si intendono riferiti al "Nucleo".

Art. 5 Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 21 MAG. 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Filippo Cossiga

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 11.68
Roma, 3/6/13
IL REVISORE

D. ne Molini

IL DIRIGENTE
Beletta
5

Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 17 GIU 2013
Reg. n. 5 Fog. n. 304

OK